



CHIARIMENTI SULLE LIMITAZIONI IN FUNZIONE DELLE ZONE DI RISCHIO COVID-19

Con la presente circolare si intende riassumere e, ove possibile chiarire, i vari aspetti legati alle limitazioni per le attività economiche che sono previste in zona arancione e rossa.

Come noto le "speciali" restrizioni introdotte nel periodo festivo con i Decreti Legge n. 158 del 2 Dicembre 2020 e n. 172 del 18 Dicembre 2020 cessano la loro validità dal 7 Gennaio 2021, quindi da tale data ritornerà in vigore quanto previsto nel DPCM del 3 Dicembre 2020; con particolare riferimento alla classificazione delle regioni in zone (gialla - arancione – rosse) definita dal Ministero della Salute con monitoraggio settimanale in funzione del rischio e l'andamento dei contagi da Covid-19.

Si riassumono quindi le restrizioni previste dal DPCM in funzione delle zone di rischio arancione e rosso:

Art. 2 – ZONA ARANCIONE

Oltre a quanto previsto per le restrizioni di zona gialla, si applicano le ulteriori misure di restrizione:

- è **vietato circolare dalle 22:00 alle 5:00 del mattino** salvo motivi di lavoro necessità o salute (resta consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza);
- **sono vietati gli spostamenti tra regioni e da un comune all'altro**, salvo motivi di lavoro, studio, salute o necessità, è comunque raccomandato di evitare spostamenti anche all'interno del proprio comune se non necessari;
- **sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) ad **eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale a condizione siano rispettate le misure di prevenzione previste nelle linee guida di settore**. Resta comunque permessa l'attività di asporto fino alle 22:00 e la consegna a domicilio senza limitazioni;
- **rimane in vigore la chiusura dei commerciali nei giorni festivi e prefestivi**, fatta eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccheria ed edicole che si trovino all'interno del centro;
- sono chiusi musei e mostre;
- sono sospese le attività di sala giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche all'interno di bar e tabaccherie;
- restano chiuse piscine, palestre, teatri e cinema.

Art. 3 – ZONA ROSSA

Oltre a quanto previsto per la zona gialla e la zona arancione, sono introdotte le seguenti misure restrittive:

- è vietato ogni spostamento tra regioni, tra comuni e anche all'interno de singolo comune in qualsiasi orario salvo per motivi di lavoro, necessità e salute;
- le attività di ristorazione restano sospese secondo quanto previsto per la zona arancione;
- sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio salvo i negozi di generi alimentari e quelli di prima necessità individuati nell'allegato 23 sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita;
- sono sospese le attività di servizi alla persona, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 24.
- sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati, salvo le sole attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperti invece edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
- restano in vigore i divieti e le restrizioni previsti nella zona arancione.

Si ricorda infine che tali misure restano applicabili fino al 15 Gennaio 2021.

Chiarimenti sull'attività di mensa:

- in merito alla possibilità di eseguire l'attività di mensa da parte di un ristorante, tale attività è possibile a seguito della stipula di un contratto tra le parti interessate (azienda che invia i lavoratori e ristorante) che definisca in modo preciso le modalità di esecuzione di tale servizio (con particolare indicazione agli orari di servizio e al numero ed identificazione dei lavoratori coinvolti).

Si ricorda tuttavia che le attività che possono restare aperte in zona arancione e rossa sono quelle di mensa e catering, che fanno capo ai seguenti codici ATECO 56.29.10 e 56.29.20; quindi la possibilità per un ristorante di fare servizio mensa dovrebbe essere funzionale alla variazione del proprio codice ATECO. Si fa comunque presente, al fine di far fronte a questa specifica esigenza, alcune prefetture stanno avvallando un'interpretazione secondo la quale tale attività può essere eseguita anche da soggetti non in possesso dello specifico codice ATECO. (fonte: *Confcommercio-FIPE*).

Cordiali saluti.

Allegato 23

Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24

Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere